

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(Nn. 520 e 545-A-ter)  
*Urgenza*

## Relazione di minoranza della 8<sup>a</sup> Commissione permanente

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE GRIMALDI)

SUI

## DISEGNI DI LEGGE

Norme in materia di contratti agrari (520-*Urgenza*)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

NELLA SEDUTA DEL 15 APRILE 1964

E

Disciplina dei contratti di mezzadria e di colonia parziaria (545)

d'iniziativa dei senatori CATALDO, GRASSI, ALCIDI REZZA Lea, BERGAMASCO,  
BONALDI e PALUMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 1964

Comunicata alla Presidenza il 19 maggio 1964

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge recante « norme in materia di contratti agrari », oggi all'esame del Senato, costituisce una inopportuna e dannosa ingerenza del potere politico in questioni attinenti ad una sfera sostanzialmente estranea ad esso e capace di darsi una autodisciplina ben più efficace e corrispondente alle effettive realtà, se lasciata libera di operare senza inframmettenze politiche: il mondo sindacale. Esso ha una collocazione ben precisa nella vita sociale dei nostri tempi, anche se in Italia ha subito una involuzione tale da distorcere spesso significati, compiti e poteri, dopo che in altri tempi aveva conseguito mete di avanguardia nei confronti di tutte le Nazioni civili.

È prova di questo decadimento del mondo sindacale italiano il fatto che si sia oggi di fronte ad una pesante iniziativa esclusivamente politica in una materia che più di ogni altra dovrebbe essere gelosamente riservata alla competenza delle parti, come quella che, trattando di strutture fondate su un interesse comune, più di ogni altra ha in sé motivi ed elementi per determinare incontri di volontà positivi ed aderenti alle condizioni obiettive nelle quali il rapporto opera.

L'argomento meriterebbe più ampio sviluppo: si ritiene tuttavia di contenere la espressione dei convincimenti della nostra parte in termini estremamente sintetici, affidando alla validità degli argomenti esposti la dimostrazione del giudizio complessivamente negativo che si è costretti a dare al disegno di legge in esame. Esso infatti parte da una premessa la cui validità è solo affermata, quando invece di contrario parere è con assoluta prevalenza il campo della tecnica, unica idonea ad esprimere certi giudizi.

Tale premessa consiste nel giudizio di superamento del rapporto associativo ritenuto non adeguato e non rispondente alle esigenze di armonico sviluppo del Paese.

Detta premessa informa di sé l'intero disegno di legge, che sostanzialmente consiste nel divieto della formazione di nuovi rapporti di mezzadria, e nell'appesantimento

dei rapporti in corso, con la non celata intenzione di determinarne la più rapida eliminazione. Essa è peraltro, come abbiamo sopra ricordato, in contrasto con l'opinione espressa dall'assoluta maggioranza degli uomini della tecnica e della scienza, che onorano le cattedre e le accademie d'Italia, i quali in più occasioni, e soprattutto nella Conferenza del mondo rurale e dell'agricoltura tenutasi nel 1961, hanno sostenuto che la mezzadria è contratto tuttora pienamente valido, rispondente a considerazioni obiettive e soggettive che le confermano una sua permanente attualità. Il rapporto finale stesso dalla Presidenza della Conferenza nazionale, per quanto nelle conclusioni non abbia rispettato l'opinione espressa dagli esperti che pure aveva sentito il bisogno di interpellare al riguardo, tuttavia si è ben guardato da un giudizio di condanna, e tanto meno ha chiesto interventi intesi a sopprimere l'istituto.

Del resto in senso non contrario, e cioè inteso a favorire una naturale evoluzione delle forme contrattuali senza provvedimenti drastici che ne prevedessero la eliminazione, sappiamo che si sono espresse anche alcune organizzazioni mezzadrili.

Venuta meno la validità della premessa, le norme successive appaiono nel loro complesso ingiustificate e ispirate ad una volontà di sopraffazione che non si ritiene di poter approvare.

Così è per l'articolo 3 che dispone la modificazione delle quote di riparto fra concedenti e mezzadri e le modalità di divisione dei prodotti.

La quota 58 assegnata al mezzadro non risolve affatto anzi peggiora il problema derivante dalla insufficienza dei redditi agricoli: peggiora perchè, pur non apportando alla famiglia mezzadrile un risolutivo vantaggio economico, sottrae alla disponibilità del concedente un importo indispensabile per affrontare, non solo gli impegni di riconversione e di miglioramento, ma anche gli stessi compiti manutentori: e, nella maggioranza dei casi, rende definitivamente antieconomica la gestione.

Le norme relative alla divisione dei prodotti avranno il solo risultato di introdurre

re un elemento di discordia in una materia che era già assestata su posizioni di equilibrio, nell'interesse comune delle due parti.

Si è già fatto cenno alla infondatezza del divieto della stipulazione di nuovi contratti di mezzadria. Nel soffermarci nuovamente su tale argomento, desideriamo porre in evidenza che detto divieto non è sorretto da ragioni tecnico-economiche, nè si giustifica socialmente perchè tende a limitare il diritto di libera scelta di entrambe le parti; contravviene infine al principio costituzionale sul diritto di associazione per fini leciti.

Non minori riserve devono essere inoltre formulate per quanto riguarda la disciplina data al settore della colonia parziaria e alla materia dei cosiddetti contratti atipici. La pesante interferenza del legislatore in un settore che ha il suo fondamento di vitalità nella molteplicità delle situazioni nelle quali si svolge l'impresa agricola in particolari ambienti, non trova giustificazione nella necessità di assicurare più equi rapporti, anche perchè in questo ultimo periodo le profonde modificazioni intervenute nel campo della produttività, nei problemi della commercializzazione, nella domanda e offerta del lavoro, hanno agito profondamente promuovendo la evoluzione dei rapporti in senso aderente alle attuali realtà: nuova prova della elasticità dei contratti associativi e della loro capacità di plasmarsi secondo le esigenze che via via si manifestano.

L'intervento del legislatore in questa materia così delicata comporta lo scompaginamento di posizioni di equilibrio sorte da una realtà obbiettiva; e il trauma che ne conseguirà sarà portatore non certo di riassetti migliori ma di confusione e di controverse, dalle quali con il danno economico

delle categorie interessate e della Nazione tutta, trarranno beneficio solo coloro che dal disordine e dalla sovversione attendono le loro fortune politiche.

Riprendendo un concetto già espresso all'inizio della presente relazione, si ha il dovere di rilevare che il Governo proponente, di fronte alla scelta di orientare la sua politica in materia di contratti agrari o favorendo la collaborazione tra le classi interessate o sostituendosi ad esse per sopraffarne la volontà, ha ritenuto opportuno di seguire questa ultima strada. Si tratta di una scelta politica di notevole portata: essa è antistorica, perchè richiama a vecchi concetti di contrapposizioni di classi che la moderna sociologia ha definitivamente superato in tutta quella parte del mondo in cui la nazione italiana è inserita e vuole continuare a mantenersi.

Senza voler fare richiamo a teorie, ad esempio quella corporativa oggi negata per partito preso, e senza una obbiettiva e serena valutazione del suo contenuto, sia lecito ricordare il concetto di solidarismo tra le classi, che abbiamo sentito più volte esporre e sostenere da uomini non di nostra parte. Al di sopra delle parole la sostanza è spesso comune. Ed essa è negata a fatti, quando si assiste, come nel caso presente, ad un cedimento pieno di coloro che di tali idee solidaristiche si fanno portatori verso una parte che sulla contrapposizione delle classi fonda la sua dottrina e la sua azione politica.

Per questi motivi, da parte nostra, si esprime il più netto dissenso sull'intero disegno di legge n. 520-*Urgenza* e si propone agli onorevoli colleghi la sua non approvazione.

GRIMALDI, *relatore di minoranza*